



AI GENTILI CLIENTI

- LORO SEDI-

Circolare n. 1/2017

Castelfranco Veneto, 16 gennaio 2017.

Oggetto: PRINCIPALI NOVITA' D. L. 193/2016 CONVERTITO IN L. 225/2016

Gentili clienti, nella Gazzetta Ufficiale 24.10.2016 n. 249 è stato pubblicato il D.L. 22.10.2016 n. 193, rubricato "Disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili" che contiene rilevanti novità in materia fiscale ("Finanziaria 2017").

Tra le novità maggiormente significative si rammentano le seguenti.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture

È prevista l'abolizione del c.d. "spesometro" annuale e sono introdotte nuove comunicazioni trimestrali in materia di IVA.

Infatti c'è ora, l'obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati delle fatture emesse e ricevute nell'ambito di ciascun trimestre.

Decorrenza

L'obbligo di presentazione delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture decorre dall'1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016).

Esclusioni

Devono ritenersi inoltre esonerati dalla comunicazione trimestrale in oggetto:

- i soggetti che, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenda delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile o che rientrano nel regime forfetario per i lavoratori autonomi.

Ambito oggettivo

La comunicazione trimestrale introdotta con il nuovo art. 21 del DL 78/2010 ha ad oggetto tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate mediante fattura, nota di variazione e bolletta doganale.

Tuttavia, il DL 193/2016 rinvia all'emanazione di un successivo provvedimento dell'Agenda delle Entrate la definizione dei dati analitici da trasmettere e si limita a stabilire il contenuto minimale della comunicazione.

Termini di invio

A decorrere dall'1.1.2017, i soggetti IVA dovranno provvedere all'invio della comunicazione dei dati delle fatture, in linea generale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Tuttavia, a scopo agevolativo, il termine per l'invio della comunicazione relativa al secondo trimestre (aprile-giugno) è stato fissato al 16 settembre di ogni anno (in luogo del 31 agosto).

Pertanto la comunicazione in argomento dovrà essere presentata:

- entro il 31 maggio per le operazioni relative al primo trimestre (gennaio-marzo);
- entro il 16 settembre per le operazioni relative al secondo trimestre (aprile-giugno);
- entro il 30 novembre per le operazioni relative al terzo trimestre (luglio-settembre);
- entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo per le operazioni relative al quarto trimestre (ottobre-dicembre).

Invio della prima comunicazione

In deroga ai termini ordinari di presentazione, l'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 prevede, limitatamente al primo anno di applicazione dell'obbligo, che la comunicazione dei dati delle **fatture relativa al primo semestre (gennaio-giugno)** venga effettuata entro il **25.7.2017**.

Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva

Il nuovo decreto fiscale prevede, oltre all'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture, anche l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, con stessa decorrenza (01.01.2017) e stessi termini di invio telematico.

Esclusioni

L'art. 21-bis del DL 78/2010 esclude dall'obbligo comunicativo in argomento i soggetti:

- esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Dette esclusioni si applicano purché per gli stessi soggetti, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

La liquidazione periodica deve essere inviata anche nell'ipotesi in cui dalla liquidazione periodica emerga un'eccedenza a credito.

Tuttavia, la definizione dei dati da inviare (presumibilmente, i dati sintetici riguardanti l'IVA a credito e a debito, ripartiti per aliquote) e delle relative modalità di trasmissione è rinviata all'emanazione di un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Primo anno di applicazione

I termini fissati per la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, per espressa previsione dell'art. 21-bis co. 1 del DL 78/2010, coincidono con i termini stabiliti per la comunicazione dei dati delle fatture.

In base al tenore letterale della norma, deve escludersi, tuttavia, che la deroga prevista dall'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 per la presentazione delle comunicazioni relative ai dati del primo semestre 2017 possa applicarsi anche alla comunicazione delle liquidazioni.

Pertanto, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati, secondo i termini ordinariamente previsti.

Fatturazione elettronica e altre novità ai fini IVA

Il DL 193/2016 modifica alcune delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 5.8.2015 n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Distributori automatici

L'art. 4 co. 6 lett. a) del DL 193/2016 modifica l'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, che introduce l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per i gestori di distributori automatici.

Per effetto di tali modifiche:

- l'obbligo, inizialmente previsto per i soggetti che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici, viene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi utilizzando i medesimi apparecchi;
- la data di entrata in vigore dell'obbligo in oggetto viene posticipata dall'1.1.2017 all'1.4.2017;
- viene ammessa la possibilità di prevedere termini diversi, ulteriormente differiti rispetto a quello dell'1.4.2017, per l'entrata in vigore del suddetto obbligo (tali diversi termini dovranno però essere stabiliti mediante provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

Comunicazioni "Black list" abolizione dell'obbligo

È stato eliminato l'obbligo di comunicare i dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10.000,00 euro con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata, disciplinato dall'art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40, conv. L. 22.5.2010 n. 73. L'abrogazione decorre dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.

Abolizione comunicazione delle autofatture ricevute da San Marino

Con l'art. 7-quater co. 21 - 22 del DL 193/2016, è abolita la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura ai sensi dell'art. 16 del DM 24.12.93.

Tale comunicazione è effettuata, avvalendosi del modello polivalente, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell'autofattura.

L'abolizione riguarderà "le annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017".

L'ultimo adempimento, prima della sua abolizione, sarà dunque l'eventuale presentazione del quadro SE del modello polivalente nel mese di gennaio 2017, con riferimento alle autofatture annotate nel registro acquisti nel mese di dicembre 2016.

Abolizione Intra acquisti

L'art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016, in ragione del sopravvenire degli obblighi di comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche, prevede, a decorrere dall'1.1.2017, la soppressione dei modelli INTRASTAT relativi:

- agli acquisti intracomunitari di beni effettuati;
- alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE.

Novità in tema di rimborsi IVA

Viene innalzato a 30.000,00 euro (rispetto agli attuali 15.000,00 euro) il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza particolari formalità (oltre all'esposizione in dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.

Al di sopra della soglia di 30.000 euro per l'esecuzione dei rimborsi IVA è necessario:

- richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR e presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità economico-patrimoniale;
- presentare specifica garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria.

Chiusura delle partite Iva inattive

Viene modificata la procedura per la chiusura delle partite IVA inattive, sostituendo il co. 15-quinquies dell'art. 35 del DPR 633/7255.

La nuova disposizione consente all'Agenzia delle Entrate di chiudere ex officio le partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultino non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali.

NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI

Termini di presentazione della dichiarazione IVA

In conseguenza dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche, sono modificati i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA nella modalità seguente:

- **la dichiarazione IVA** relativa all'anno di imposta 2016 **deve essere presentata** nel mese di febbraio e comunque **entro il 28.2.2017**;
- la dichiarazione IVA relativa agli anni d'imposta decorrenti dal 2017 deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo.

NOVITÀ IN MATERIA DI VERSAMENTI

Versamenti derivanti dai modelli UNICO e IRAP - Saldo e prima rata di acconto

Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e soggetti equiparati, e delle società di capitali con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, le nuove scadenze per il versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, sono stabilite:

- al 30 giugno, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- al 30 luglio, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4%.

Resta infatti applicabile il disposto secondo cui i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, invece che entro il giorno 16.

In ogni caso, resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamenti derivanti dai modelli UNICO e IRAP - Seconda o unica rata di acconto

In relazione a tutti i contribuenti, restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, stabiliti:

- al 30 novembre, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati), nonché i soggetti IRES "solari";
- entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta, per i soggetti IRES "non solari".

Versamento del saldo IVA

In relazione al versamento del saldo IVA, a seguito dell'abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA:

- viene confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo;
- viene prevista la possibilità di differirlo entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Consegna delle certificazioni del sostituto d'imposta - Differimento del termine

Mediante la modifica del co. 6-quater dell'art. 4 del DPR 322/98, viene differito dal 28 febbraio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti sostituiti la certificazione attestante:

- l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
- l'ammontare delle ritenute operate;
- l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

Ambito di applicazione

Il suddetto differimento del termine si applica a tutte le certificazioni che devono essere rilasciate dai sostituti d'imposta.

Decorrenza

Il nuovo termine si applica a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016, che dovranno quindi essere consegnate entro il 31.3.2017 (invece del 28.2.2017).

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate

Resta invece ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, al fine di poter acquisire i relativi dati per mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate entro il 15 aprile.

Le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7.3.2017.

Novità in materia di cedolare secca

Viene modificato l'art. 3 co. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23. La nuova norma:

- ribadisce che, in caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione, si applicano le sanzioni di cui all'art. 69 del DPR 131/86, ovvero la sanzione che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta;
- dispone che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non determina la revoca dell'opzione per l'imposizione sostitutiva operata in sede di registrazione del contratto di locazione, a condizione che il contri-

buyente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per la cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi;

- statuisce che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, del contratto di locazione per il quale fosse stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dalla proroga medesima, si applica la sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro (50,00 euro nel caso in cui la comunicazione sia presentata con un ritardo inferiore a 30 giorni).

Innovativa è la precisazione secondo la quale la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con opzione per la cedolare non comporti la perdita del regime sostitutivo, ma determini l'obbligo di pagamento di una sanzione autonoma.

Nuovo esonero dalla compilazione del quadro RW

In sede di conversione del DL 193/2016, è stato introdotto un nuovo esonero dalla compilazione del quadro RW del modello UNICO.

In particolare, gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta.

Nonostante l'esonero dalla compilazione del quadro RW per gli immobili esteri, viene confermato l'obbligo di liquidazione e di versamento dell'IVIE.

NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO: Abolizione degli studi di settore

Viene riformato il sistema degli studi di settore, prevedendo:

- la sostituzione degli studi di settore con appositi indici sintetici di affidabilità fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;
- la contestuale eliminazione delle disposizioni che prevedono l'utilizzo degli studi di settore ai fini dell'accertamento.

Rispetto al primo punto, viene demandata ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze l'individuazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.

- Jari Vivian -



- Laura Edifizi -

